

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 684/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2008

che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾ («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (RPC). L'inchiesta che ha condotto all'adozione di detto regolamento («l'inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Procedura

- (2) Il riesame intermedio parziale è stato aperto su iniziativa della Commissione. Le informazioni di cui disponeva la Commissione indicavano che alcuni prodotti (elevatori, carrelli sbrinatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori) che potrebbero figurare fra i prodotti in questione si

sono rivelati diversi dai transpallet manuali e dai loro componenti, cioè telaio e sistema idraulico, tra l'altro a motivo delle loro funzioni specifiche (sollevamento, impilaggio e pesatura) e delle loro utilizzazioni finali. Si è constatato che, perché queste funzioni possano essere svolte, esistono differenze nella resistenza e nella costruzione del sistema idraulico e del telaio. Le caratteristiche suddette mettono in luce le differenze di utilizzazione. Si è anche constatato che non esiste alcuna intercambiabilità tra questi prodotti e i transpallet manuali. È stato quindi ritenuto opportuno riesaminare il caso per definire con maggiore precisione il prodotto in questione, dando alle conclusioni del riesame un effetto retroattivo dalla data di istituzione delle misure antidumping.

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, ha avviato un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto.

2.2. Inchiesta di riesame

- (4) La Commissione ha ufficialmente avvertito le autorità della RPC («il paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè i produttori esportatori del paese interessato, gli utenti e gli importatori della Comunità e i produttori della Comunità, dell'apertura dell'inchiesta di riesame parziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tutte le parti interessate che lo hanno richiesto e hanno indicato che vi erano motivi particolari di essere sentite sono state ascoltate.
- (5) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono fatte conoscere entro i termini precisati nell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 184 del 7.8.2007, pag. 11.